

BOZZE DI STAMPA

24 luglio 2012

N. 1

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XVI LEGISLATURA

---

**Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (3382)**

### ORDINI DEL GIORNO

#### G100

BONFRISCO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario;

premesso che:

negli ultimi giorni, si sono registrate rilevanti perdite per la borsa di Milano, insieme al continuo aumento, fino ad oltre 520 punti base, dello *spread* tra i titoli pubblici italiani e tedeschi;

tali andamenti negativi, che riguardano anche altre economie europee, stanno a significare il perdurare nel continente di una grave situazione finanziaria, economica e sociale, che impone all'Europa la ricerca di più incisive iniziative sul piano politico, per conciliare gli interessi nazionali e rafforzare l'integrazione europea, e su quello economico per favorire la crescita e l'occupazione;

da un punto di vista interno, il nostro Paese ha adottato norme costituzionali sul pareggio di bilancio e più recentemente il *fiscal compact* nonché una serie di misure volte al riequilibrio dei conti pubblici;

gli effetti recessivi prodotti da tali misure, basate sostanzialmente sull'inasprimento fiscale, e conseguenti reazioni negative delle borse e dei mercati rendono necessarie iniziative che sostengano la crescita e l'occupazione, riducendo il differenziale di competitività, ancora elevato, con i più importanti paesi concorrenti;

a tali iniziative, appare indispensabile affiancare attività volte a ridurre l'ammontare dello *stock* del debito pubblico;

in tale prospettiva appare opportuno verificare i possibili effetti svalutativi sul patrimonio pubblico di interventi non volti alla promozione sul mercato immobiliare e finanziario del patrimonio pubblico e della sua attrattività per gli investitori nazionali ed internazionali al fine di conseguire, come auspicato dal Ministro dell'economia Grilli il raggiungibile abbattimento del debito pubblico per un valore di circa 500 miliardi

impegna il Governo

a proseguire il programma di dismissioni del patrimonio pubblico iniziato con il provvedimento in esame, volto contenimento della spesa per interessi e la riduzione del differenziale di rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi derivante dalla ridotta necessità di procedere a nuove emissioni, anche considerando, sulla scorta di quanto dichiarato al riguardo recentemente dal ministro Grilli, la possibilità che la cessione dei beni pubblici possa costituire non soltanto uno strumento per raccogliere risorse finanziarie per abbattere il debito, ma un mezzo per accrescere l'area dell'economia di mercato, fornendo così un notevole contributo alla crescita economica.

---

## **G101**

SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (atto Senato n. 3382),

premesso che:

dal resoconto della seduta del 13 luglio 2012 delle Commissioni riunite finanze e bilancio del Senato risulta che il Ministro Grilli ha affermato che – in materia di catasto – «il contribuente permane tutelato dai consueti strumenti giurisdizionali di censura delle determinazioni amministrative»;

considerato che:

la tutela di cui trattasi è del tutto formale, giacché l'attuale normativa nega al contribuente di verificare nel merito la congruità delle tariffe d'estimo e, quindi, la rendita catastale che viene attribuita all'immobile: le tariffe d'estimo (che vengono approvate con decreto ministeriale e, applicate ai singoli immobili, determinano la rendita catastale per case, negozi ed uffici) sono infatti impugnabili solo per vizi di legittimità, dinanzi alla giustizia amministrativa;

al contribuente, pertanto, non è dato di far controllare da alcun giudice la congruità degli estimi; che è ciò che – come è ovvio – maggiormente interessa il contribuente, posto che dalle tariffe d'estimo discendono le rendite catastali e, quindi, le imposte,

rilevato che:

in questo quadro, si inserisce la previsione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate ad opera del citato decreto-legge n. 87 del 2012, che esalta a nuovo titolo la necessità di un controllo di merito degli atti attualmente in capo all'Agenzia del territorio,

impegna il Governo:

a prevedere l'approvazione di un provvedimento che assicuri l'impugnabilità nel merito degli atti, a che generali e preliminari, per l'attribuzione della rendita catastale alle unità immobiliari urbane.

---

## **G102**

PALMIZIO, VIESPOLI, CARRARA, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, ALBERTO FILIPPI, FLERES, MENARDI, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA, VILLARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (A.S. 3382),

premesso che:

il patrimonio immobiliare dello Stato si è assottigliato in parte con le massicce dismissioni fra il 2001 e il 2005, in misura consistente con la devoluzione in favore degli enti locali, prevista dal federalismo demaniale;

nella manovra di luglio 2011 (decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011) è stato previsto un programma di dismissione. La scelta si è orientata sulla dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti locali che dovrebbero affidare, a partire dal 2012, a fondi gestiti da società di gestione del risparmio (SGR)

private, la valorizzazione e privatizzazione del loro patrimonio immobiliare;

allo stesso modo, una disposizione prevista dalla legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a cedere immobili pubblici mediante il conferimento o il trasferimento degli stessi a uno o più fondi comuni di investimento immobiliari o a una o più società, anche di nuova costituzione, le cui quote o azioni saranno poi oggetto di offerta pubblica di vendita. Inoltre, «sono conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle Forze armate dismissibili». Dalla dismissione degli immobili pubblici si prevede di recuperare risorse per 5 miliardi di euro. Prevista anche la dismissione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e attraverso asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro;

secondo alcuni economisti, la scelta migliore sarebbe quella di dare il patrimonio dello Stato in gestione a una società pubblica, con una supervisione europea e con l'obiettivo della valorizzazione, destinando tutti i proventi alla riduzione del debito pubblico. La legge n. 183 del 2011, invece, si affida ancora una volta all'ingegneria finanziaria, che rischia di rendere inefficace l'operazione per quanto riguarda gli immobili utilizzati dalle amministrazioni e conferiti al fondo immobiliare;

con le dismissioni effettuate a partire dal 2001 ad oggi, allo Stato è rimasto il patrimonio strumentale: quello che i vari Ministeri hanno dichiarato essere indispensabile per lo svolgimento delle funzioni statali. Invece, è proprio da questo che si può partire per avviare un programma serio che possa avere un effetto duraturo sul debito pubblico e che non serva solo ad una operazione a breve sul *deficit*;

lo Stato dovrebbe avviare un piano di razionalizzazione «fatto su misura» della gestione del patrimonio impostato su due filoni di intervento intimamente collegati: una seria politica di *space management* e un'altrettanto seria politica di razionalizzazione degli utilizzi e decentramento amministrativo;

il patrimonio strumentale, ossia gli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato e le locazioni passive, ossia gli immobili che lo Stato occupa in affitto, ammontano ad un valore complessivo di quasi 71 miliardi di euro;

sempre secondo alcuni economisti, nei 21.000 immobili, sparsi in tutti i comuni d'Italia e soprattutto i capoluoghi, lavorano circa 750.000 dipendenti pubblici, comprese le Forze militari e di polizia (escludendo sanità, istruzione ed enti locali). Per mantenere questo patrimonio, e in particolare per sostenere i costi di manutenzione e i costi di gestione, lo Stato spende tra 1,5 e 2 miliardi di euro all'anno per le manutenzioni e tra 1,6 a 2,1 miliardi per il cosiddetto *facility management*. Inoltre, per stare in affitto, lo Stato spende poco meno di un miliardo all'anno. In buona sostanza gli oneri generati dalla gestione del patrimonio immobiliare utilizzato si aggirano intorno ai 4 miliardi di euro all'anno;

una cifra esorbitante anche in considerazione che, teoricamente, lo Stato destina ai propri dipendenti, compresa la Polizia e i militari, uno spazio di lavoro di quasi 50 metri quadri a persona, ossia il doppio di quanto la legge prevede per ogni abitante residenziale. Nel mondo privato e all'estero oggi ci si sta orientando verso i 10-12 metri quadri per dipendente, ma anche il solo raggiungimento degli attuali *standard* nazionali degli uffici privati, di circa 20 metri quadri per dipendente, rappresenterebbe un successo;

questo sarebbe l'innesco di un processo virtuoso perché, da un lato, andrebbe a generare immediati risparmi sulla gestione corrente – che, se si attestassero anche solamente nell'ordine del 25 per cento, libererebbero risorse per un miliardo di euro all'anno – ma, soprattutto, renderebbe disponibili immobili «liberi» con cui sostituire gli immobili in affitto e avviare una progressiva politica di dismissione e iniziare una strutturale riduzione del debito. Se si riuscisse a vendere anche solo il 15 per cento del patrimonio strumentale, si genererebbero risorse per oltre 10 miliardi di euro, cui sommarne 5 di risparmi, il tutto senza oneri a carico dello Stato;

con le risorse liberate e con una sana politica di permuta e di collaborazione pubblico-privato potrebbe anche essere avviata una politica di delocalizzazione ed efficientamento degli immobili pubblici. È alla fine di questo processo, della durata di almeno 10 anni e con il quale potrebbero ridursi del 50 per cento i costi gestionali e prodursi cassa per 30-35 miliardi di euro, che si può immaginare di attivare un veicolo finanziario, un fondo immobiliare pubblico per esempio, nel quale conferire il nuovo patrimonio strumentale;

tenuto conto che:

la riduzione del debito pubblico è indiscutibile ed è assoluta priorità di interesse nazionale;

tra le diverse azioni sia in atto, come sopra descritto, sia previste, non appare ancora ben delineata, da parte del Governo, quella finalizzata ad usare un'aliquota del patrimonio disponibile per scopi di abbattimento di una parte del volume di debito. Né appare ancora ben delineata una strategia, con relativa architettura gestionale, con lo scopo di valorizzare i beni pubblici. Inoltre non risulta ancora valutabile, con ragionevole precisione, l'entità del patrimonio disponibile o per mancanza di un censimento organico dello stesso, organizzato per schede che stimino il valore dei singoli beni, oppure per informazione insufficiente al riguardo dell'accesso a tale documentazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare un concreto e virtuoso processo di dismissione del patrimonio «disponibile» al fine di ridurre il debito pubblico;

ad informare il Parlamento circa la documentazione relativa all'individuazione e stima dei valori dei beni pubblici classificabili secondo la denominazione di «patrimonio disponibile» (immobili, partecipazioni,

concessioni, eccetera) affinché ne siano valutabili le stime quantitative, la completezza e la consistenza metodologica;

a riferire sulle analisi e studi in corso in materia di operazioni di impiego del patrimonio per scopi di abbattimento del volume complessivo del debito;

a costituire il Fondo immobiliare Italia SpA a totale partecipazione pubblica, al quale conferire il patrimoniale disponibile con la missione di valorizzarlo nel tempo, di concerto con gli enti locali, e procedere alla sua alienazione per l'abbattimento del debito pubblico.

---

### **G103**

PALMIZIO, PETERLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (A.S. 3382),

premessi che:

la crisi economica globale scoppiata nel 2007-2008 continua a mietere vittime. Proprio in questi mesi l'Italia e l'Europa intera stanno vivendo una nuova fase del dissesto del sistema finanziario mondiale, originata da molti anni di politiche che hanno penalizzato le attività produttive a favore, invece, di un'espansione senza precedenti di speculazioni sui mercati finanziari internazionali. Ora sono le famiglie e le imprese a pagare per le scelte sbagliate a livello macroeconomico, che rischiano di minare il tessuto stesso della nostra società;

è doveroso constatare, purtroppo, che già dai primi mesi più drammatici della crisi, nei numerosi vertici internazionali a partire dal 2009, si è persa l'occasione per adottare misure forti che avrebbero potuto rappresentare una rottura netta ed efficace con le politiche passate: tra queste certamente vi è il ritorno alla separazione delle attività bancarie, tipificata dalla famosa Glass-Steagall Act varata sotto la presidenza Usa di Franklin Delano Roosevelt nel 1933 che pose fine agli eccessi finanziari all'origine della grande depressione. Il principio della Glass-Steagall rimase in vigore nei Paesi occidentali, ed anche nel nostro Paese, fino agli anni Novanta. Si tratta della netta separazione delle banche commerciali, che raccolgono i depositi dei cittadini ed erogano il credito agli individui e alle imprese, dalle banche d'affari, gli istituti che operano nei mercati finanziari, attraverso l'emissione e la compravendita di titoli azionari, obbligazionari e di strumenti speculativi in genere;

a partire dagli anni Novanta tutte queste funzioni bancarie sono state riunite sotto lo stesso tetto: esistono dei colossi che di fatto finiscono per rendere anche l'economia locale dipendente dai circuiti mondiali altamente speculativi e rischiosi. La conseguenza dell'abrogazione del principio di Glass-Steagall è che si è segnata la strada che porta dritti alla catastrofe e se non si interviene con decisione il rischio di aggravare la situazione economico-sociale è molto alto;

da quando è esplosa la bolla dei derivati – gli strumenti iper-speculativi che ormai sono completamente slegati dagli investimenti produttivi, dirottando risorse dall'economia reale ad un vero proprio «casinò» mondiale – il rischio del fallimento delle grandi banche ha portato i governi e le banche centrali ad una serie di salvataggi emergenziali;

la *ratio* di tali decisioni sarebbe quella che gli interventi sono necessari per evitare un crac totale, ma la situazione non fa che peggiorare, poiché mentre vengono immesse cifre stratosferiche per la finanza (che si contano nelle migliaia di miliardi di dollari e di euro) le risorse non arrivano alla gente, alle famiglie, alle piccole e medie imprese. Tutto ciò accade perché i salvataggi sono stati concessi senza condizioni, non si è chiesto un cambiamento del comportamento delle grandi banche, non si sono adottate riforme incisive del sistema finanziario;

fino a pochi mesi fa l'Italia poteva pensare di evitare di subire gli effetti della crisi internazionale, o per lo meno di esserne toccata per via di un sistema meno finanziarizzato (nei fatti e anche in termini giuridici), ma oggi non si può più attendere. Occorre salvare l'economia reale dalla finanza speculativa attraverso la separazione delle banche commerciali dalle banche d'affari. Sarà un primo passo essenziale per riprendere il controllo dell'economia e costruire le basi per un futuro di stabilità e di progresso. Se ne discute già in Germania, in Francia, in Svizzera, nel Regno Unito e anche negli Stati Uniti. L'Italia ha la duplice opportunità di aiutare i propri cittadini nell'immediato e di contribuire al progresso delle altre nazioni, con l'affermazione di un principio di grande importanza nel contesto internazionale,

impegna il Governo:

a varare in tempi brevi misure volte alla separazione delle banche ordinarie (commerciali) da quelle che operano nei mercati speculativi (banche d'affari), così da farne un modello a livello internazionale.

---

**EMENDAMENTI**  
**al testo del decreto-legge**

**Art. 1.**

**1.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, CAFORIO,  
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

*Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «L'operazione di cui al presente comma deve essere condotta confermando l'interesse pubblico per le funzioni svolte dalle predette società nei processi di internazionalizzazione produttiva e commerciale e nel sostegno finanziario alle imprese».*

---

**1.2**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, CAFORIO,  
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

*Al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».*

---

**1.3**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 3, sostituire la parola: «emanato» con le seguenti: «da emanarsi, entro 60 giorni dalla data di esercizio dell'opzione di cui al comma 1,».*

---

## 1.7

COSTA

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

''3-*quater*. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183''.

4-*ter*. All'articolo 13-*bis*, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole: ''le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), secondo periodo'' sono aggiunte le seguenti: ''e comma 3-*quater*''».

---

## 1.10

COSTA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, primo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: ''per l'acquisizione di'' sono sostituite con le seguenti: ''relative a lavori,''».

---

## 1.11

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 7, dopo le parole: «della Corte dei Conti» aggiungere le seguenti: «e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.».*

---

## Art. 2.

### 2.1

LANNUTTI, MASCITELLI

*Al comma 1, lettera a), al numero 1), dopo le parole: «è inserita la seguente :''delle''»; aggiungere le seguenti: «e dopo le parole: ''è costituita'' sono inserite le seguenti: ''senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica''».*

---

### 2.3

TANCREDI

*Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 4) con il seguente:*

«4) il quinto periodo è soppresso».

---

### 2.250

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) il quinto periodo è soppresso».

---

### 2.251

DE ANGELIS

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) il quinto periodo è soppresso».

---

## 2.5

LANNUTTI, MASCITELLI

*Al comma 1, lettera d), punto 4) dopo le parole: «secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio» aggiungere le seguenti: «sentite le strutture tecniche dei livelli di governo interessati».*

---

## 2.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera d), numero 5), sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «70 per cento».*

---

## 2.7

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera d), numero 5) sopprimere le parole da: «compatibilmente» fino alla fine del periodo.*

---

## 2.8

TANCREDI

*Al comma 1, lettera d), al punto 5) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei limiti indicati dal presente comma, Ministro dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio, società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e le strutture di rappresentanza dei diversi livelli di governo territoriale interessati concertano e definiscono le modalità ed i criteri di conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater e di determinazione delle quote e delle somme in denaro da assegnare e corrispondere agli enti territoriali anche sulla base dei progetti di valorizzazione e utilizzo approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente».*

---

## 2.9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera d), punto 5) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei limiti indicati dal presente comma, Ministro dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio, società di gestione del risparmio di*

cui al comma 1 e le strutture di rappresentanza dei diversi livelli di governo territoriale interessati concertano e definiscono le modalità ed i criteri di conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater e di determinazione delle quote e delle somme in denaro da assegnare e corrispondere agli enti territoriali anche sulla base dei progetti di valorizzazione e utilizzo approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente».

---

## **2.252**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 1, lettera d), punto 5), aggiungere infine il seguente periodo:* «Nei limiti indicati dal presente comma, Ministro dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio, società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e le strutture di rappresentanza dei diversi livelli di governo territoriale interessati concertano e definiscono le modalità ed i criteri di conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater e di determinazione delle quote e delle somme in denaro da assegnare e corrispondere agli enti territoriali anche sulla base dei progetti di valorizzazione e utilizzo approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente.»

---

## **2.253**

DE ANGELIS

*Al comma 1, lettera d), punto 5), aggiungere infine il seguente periodo:* «Nei limiti indicati dal presente comma, Ministro dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio, società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e le strutture di rappresentanza dei diversi livelli di governo territoriale interessati concertano e definiscono le modalità ed i criteri di conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater e di determinazione delle quote e delle somme in denaro da assegnare e corrispondere agli enti territoriali anche sulla base dei progetti di valorizzazione e utilizzo approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente.»

---

## 2.11

GALIOTO

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«*d-bis*) al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Gli immobili a disposizione dei comuni ricompresi tra quelli di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei Beni culturali e del paesaggio, pur rispettando il vincolo di inalienabilità, possono essere conferiti, ma non trasferiti, ad appositi fondi di cui al comma 2 esclusivamente al fine della valorizzazione degli stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali ed i comuni interessati, emanerà un decreto con il quale verranno individuati i beni di cui al precedente periodo, nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 12, 55 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La liquidità assegnata ai comuni di cui al precedente comma 1, punto *d*) n. 5 dovrà essere destinata alla valorizzazione, alla conservazione ed alla ristrutturazione dei beni conferiti"».

---

## 2.12

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

*Al comma 1, lettera f), numero 3), dopo le parole: «Con apposita convenzione,» sopprimere le seguenti: «a titolo oneroso».*

---

## 2.13

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera g) capoverso «8-ter» al secondo periodo, sopprimere le parole: «e destinati al pagamento dei debiti dello Stato».*

---

## 2.14

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-ter», al secondo periodo, sostituire le parole: «debiti dello Stato:» con le seguenti: «dei debiti degli enti locali e territoriali, che hanno conferito immobili nei Fondi comuni di investimento immobiliare e dei debiti dello Stato».*

---

**2.15**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera g) capoverso «8-ter», al secondo periodo, dopo le parole: «debiti dello Stato:» aggiungere le seguenti: «ovvero ai debiti degli enti locali e territoriali, che hanno conferito immobili nei Fondi comuni di investimento immobiliare».*

---

**2.17**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-ter» aggiungere infine le seguenti parole: «, in deroga ai vincoli del patto di stabilità».*

---

**2.18**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», al quinto periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «25 per cento».*

*Conseguentemente al medesimo capoverso, al sesto periodo, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

---

**2.19**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», al quinto periodo, sostituire le parole da: «con prioritaria» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, che devono essere destinate esclusivamente a spese di investimento con esclusione di impiego per spese di carattere corrente».*

---

**2.254**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 1, lettera g), capoverso 8-quater, dopo le parole: «, nella misura massima del 25 per cento» inserire le seguenti: «e minima del 15 per cento».*

---

## **2.20 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», dopo le parole: «nella misura massima del 25 per cento» inserire le seguenti: «e minima del 10 per cento».*

---

## **2.21**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», dopo le parole: «nella misura massima del 25 per cento» inserire le seguenti: «e minima del 15 per cento».*

---

## **2.22**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», al sesto periodo, dopo le parole: «, nella misura massima del 25 per cento» inserire le seguenti: «e minima del 15 per cento».*

---

## **2.24**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», al sesto periodo, aggiungere le seguenti parole: «in deroga ai vincoli del patto di stabilità».*

---

## **2.25**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le Regioni sono autorizzate a costituire propri Fondi comuni di investimento immobiliare, mediante il conferimento di immobili di proprietà, al fine di prestare garanzie alle società finanziarie regionali, che provvedono al finanziamento diretto delle piccole e medie imprese. Per le medesime finalità, al Fondo possono partecipare anche gli enti locali, mediante conferimento dei propri beni immobili».*

---

## 2.26

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le Regioni sono autorizzate a costituire propri Fondi comuni di investimento immobiliare, mediante il conferimento di immobili di proprietà, al fine di prestare garanzie alle società finanziarie regionali, per la concessione di credito finalizzato alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, mediante il meccanismo del Finanziamento tramite terzi delle E. S.Co, che consente di coprire i costi dell'investimento mediante il risparmio energetico conseguito a consuntivo. Al Fondo possono partecipare anche gli enti locali, mediante conferimento dei propri beni immobili».

---

## 2.27

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione''».

---

## 2.28

TANCREDI

*Sopprimere il comma 2.*

---

## 2.255

DE ANGELIS

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.256**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.29**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.30**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, CAFORIO,  
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.32**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter e».*

---

**2.33**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e l'articolo 7».*

---

**2.34**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) il terzo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 è abrogato».*

---

**2.35**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 2, alla lettera d), sostituire le parole «dal secondo» con le seguenti: «dal terzo».*

---

**2.0.250**

SPADONI URBANI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Riduzione della deduzione Irpef per i redditi da locazione)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"12-bis. All'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole '5 per cento' sono sostituite dalle parole '11 per cento'".».

---

**Art. 3.**

**3.100 (già 3.0.1)**

FLERES, POLI BORTONE

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

**«Art. 3.**

*(Unificazione delle Agenzie fiscali)*

1. L'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio, istituite dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 300 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono unificate nell'Agenzia del territorio e del demanio. All'Agenzia del territorio e del demanio sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia.

2. A decorrere dall'anno 2013, l'Agenzia delle dogane è soppressa ed unificata all'Agenzia delle entrate alla quale sono trasferite tutte le funzioni, le risorse strumentali e il relativo personale. All'Agenzia delle entrate sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze dell'Agenzia delle dogane che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia.

3. Il personale delle Agenzie soppresse conserva i trattamenti economici in godimento. Le eventuali differenze sono attribuite con il riconoscimento di un apposito assegno *ad personam*».

---

### **3.333/250**

LANNUTTI

*All'emendamento 3.333, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), al comma 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° dicembre 2012» con le seguenti: «a decorrere dalla data di emanazione dei decreti di cui al successivo comma 3»;*

*alla lettera d), sostituire le parole: «A decorrere dal 1° dicembre 2012», con le seguenti: «A decorrere dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 3».*

---

### **3.333/251**

LANNUTTI

*All'emendamento 3.333, alla lettera a), al comma 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento» con le seguenti: «Entro il 31 ottobre 2012, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, per il parere delle commissioni parlamentari competenti, una relazione sugli indirizzi strategici e il riordino, nonché sulla valorizzazione delle professionalità e sull'unificazione del trattamento economico del personale delle nuove agenzie da costituire».*

---

### **3.333 (già 3.300 e 3.300/1)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le se-*

guenti: «a decorrere dal 1° dicembre 2012»; dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Entro il 31 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.»;

b) al comma 3 sostituire le parole «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2012»;

c) al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «Entro il 31 dicembre 2012»; al terzo periodo, sostituire le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1»;

d) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «A decorrere dal 1° dicembre 2012»;

e) al comma 10 sostituire le parole «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «A decorrere dal 1° dicembre 2012».

---

### 3.4

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.266, le parole: "incrementata del 5 per cento" sono sostituite con le seguenti: "incrementata dell'1 per cento"».

---

### 3.5

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

*Al comma 3, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare» e dopo le parole: «da adottare» aggiungere le seguenti: «ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400».*

---

### 3.7

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 7, sopprimere le parole da: «Nell'ambito» fino a: «Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».*

---

### 3.8

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. L'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle entrate non fa venir meno l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni catastali, loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai commi 194 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni».*

---

### 3.9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. L'Agenzia delle entrate subentra nelle convenzioni e negli accordi con le associazioni locali di categoria stipulate dall'Agenzia del territorio per la fornitura di servizi».*

---

### 3.10

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati, sono riassegnate nella misura del 30 per cento al Fondo Ammortamento per i titoli di Stato, nella misura del 70 per cento, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti».*

---

### 3.11

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 8, in fine, sostituire la parola: «uffici incorporati» con la seguente: «uffici incorporanti».*

---

### 3.12

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 9, settimo periodo, sopprimere le parole: «ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli».*

---

### 3.250

CARDIELLO, SARRO, COSTA, CORONELLA, FASANO

*Al comma 9, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e semplificazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con il medesimo decreto è altresì definita la posizione giuridica degli addetti alla vigilanza e disciplina delle corse aventi i requisiti di legge».*

---

### 3.16

VICARI

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

*«9-bis. Al fine di garantire l'interesse pubblico relativo alla terzietà dei controlli sul corretto svolgimento degli eventi sportivi e di tutelare il benessere degli animali, alla società Unirelab, integralmente posseduta da ASSI, si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. È esclusa invece l'applicazione dei commi 7 ed 8 del medesimo articolo 4, nonché del comma 17 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n.95 del 2012. Nell'attuazione delle disposizioni del comma 9, la proprietà della società Unirelab è attribuita al Ministero delle politiche agricole ed alimentari. Al Ministero sono altresì attribuiti i compiti di indirizzo e di controllo di Unirelab. Il Ministero garantisce ad*

essa le necessarie strutture e dotazioni. I beni immobili e le strutture affidati da ASSI a Unirelab, permangono nella disponibilità di quest'ultimo».

---

### 3.17

VICARI

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di garantire l'interesse pubblico relativo alla terzietà dei controlli sul corretto svolgimento degli eventi sportivi e di tutelare il benessere degli animali, alla società Unirelab, integralmente posseduta da ASSI, si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. È esclusa invece l'applicazione dei commi 7 ed 8 del medesimo articolo 4, nonché del comma 17 dell'articolo 3 del citato decreto legge n. 95 del 2012. Nell'attuazione delle disposizioni del comma 9, la proprietà della società Unirelab è attribuita al Ministero delle politiche agricole ed alimentari. Al Ministero sono altresì attribuiti i compiti di indirizzo e di controllo di Unirelab. Il Ministero garantisce ad essa le necessarie strutture e dotazioni».

---

### 3.18 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della predetta società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 12 luglio 2012, n. 95.».

---

### **3.19**

CASTIGLIONE, PALMIZIO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, Unirelab srl continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle economie e finanze saranno stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

---

### **3.20**

AUGELLO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, Unirelab srl continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle economie e finanze saranno stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

---

### **3.21**

VICARI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, Unirelab srl continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle economie e finanze, sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

---

### 3.22

TOMASSINI, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. Il comma 15, dell'articolo 8, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200, è soppresso.

9-ter. Il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della Banca Dati Informatizzata di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le procedure tecnico – operative ai fini della cooperazione applicativa trala Banca Dati di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 ed i sistemi informativi dell'Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### 3.23

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 10, lettera d), sopprimere il numero 4).*

---

### 3.24

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire risparmi non inferiori a 5 milioni di euro. A decorrere dall'anno finanziario 2013, l'Agenzia incorporante adotta il metodo "zero base budgeting" nella predisposizione dei bilanci di previsione di spesa, al fine di mantenere ovvero incrementare i risparmi di spesa derivanti dalla incorporazione di cui al presente articolo».

---

### 3.25

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Il 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo sono destinati al censimento e all'accatastamento degli immobili non dichiarati al catasto, dando priorità ai territori dove è maggiore la percentuale di immobili che sfuggono a registrazione».

---

### 3.0.1

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Unificazione delle Agenzie fiscali)*

1. L'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio, istituite dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 300 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono unificate nell'Agenzia del territorio e del demanio. All'Agenzia del territorio e del demanio sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia.

2. A decorrere dall'anno 2013, l'Agenzia delle dogane è soppressa ed unificata all'Agenzia delle entrate alla quale sono trasferite tutte le funzioni, le risorse strumentali e il relativo personale. All'Agenzia delle entrate sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze dell'Agenzia delle dogane che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia.

3. Il personale delle Agenzie soppresse conserva i trattamenti economici in godimento. Le eventuali differenze sono attribuite con il riconoscimento di un apposito assegno *ad personam*».

---

### 3.0.2

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro con quelli dell'INPS e dell'INAIL)*

1. Nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato, le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali confluiscono negli uffici dello «Sportello del lavoratore», istituito presso INPS.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento».

---

### 3.0.3

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Unificazione delle scuole di formazione pubbliche)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono soppressi gli istituti di formazione di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (SSAI) e all'articolo 104 del decreto legislativo di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (SSPAL), nonché la Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF).

2. Il personale e le risorse strumentali degli istituti di formazione indicati dal comma 1 transitano alla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione che subentra nelle funzioni e nei compiti dei soppressi istituti».

---

### 3.0.4

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Soppressione istituti di ricerca)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutti gli istituti di ricerca, interamente finanziati con risorse pubbliche, esclusi quelli in materia sanitaria e ambientale, sono soppressi. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero o alla Regione che finanzia l'istituto. Le funzioni svolte dagli istituti di ricerca sono trasferite, rispettivamente, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione o mediante un decreto regionale; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero o della regione sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### 3.0.5

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Soppressione Autorità portuali)*

1. Le Autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994 a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppresse. Con decreto del Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con le Regioni interessate si provvede a bandire l'affidamento in concessione della gestione dei porti su cui insistono le Autorità portuali, prevedendo che la concessionaria assorba il personale in servizio presso le Autorità portuali al momento della loro soppressione».

---

### **3.0.6**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Soppressione enti parchi regionali)*

1. Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sopprimono gli enti parchi regionali e, contestualmente, ne assorbono le funzioni. Il personale degli enti parchi regionali è assorbito dalle Regioni che subentrano nella eventuale riscossione dei tributi previsti e procedono alla liquidazione del relativo patrimonio immobiliare».

---

### **3.0.7**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Soppressione degli enti e delle strutture di enti di programmazione o di progettazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutti gli enti e le strutture di enti aventi ad oggetto una attività di programmazione o di progettazione sono soppressi. Il personale dei suddetti enti e le relative risorse finanziarie e strumentali sono assorbite e ripartite, a seguito di intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni, tra lo Stato e le Regioni interessate».

---

### 3.0.8

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Soppressione Autorità d'ambito)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 3.0.9

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Soppressione di enti, agenzie e organismi di area vasta)*

1. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di governo di area vasta. Tali funzioni, disciplinate e attribuite con legge regionale, sono assunte e gestite dalle Regioni. Il personale degli enti, delle agenzie e degli organismi soppressi è assorbito dalle Regioni che subentrano nella eventuale riscossione dei tributi previsti e procedono alla liquidazione del relativo patrimonio immobiliare.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito della propria autonomia, a sopprimere tutti gli enti strumentali, gli organismi e le società titolari dell'esercizio delle loro funzioni di governo ed amministrazione attiva. Il relativo personale e tutte le ri-

sorse, nonché tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in capo a tali enti, sono trasferite alle regioni di appartenenza degli enti.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali, ivi incluso lo Stato, non possono istituire enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta».

---

## Art. 4.

### 4.2

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e delle relative dotazioni organiche» con le seguenti: «e del relativo personale in servizio».*

---

### 4.250

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

*Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo sostituire le parole: «dei monopoli» con le seguenti: «per l’Agenzia del territorio»;*

*b) al secondo periodo sostituire le parole: «di quella corrisposta» con le seguenti: «del trattamento economico corrisposto».*

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «e, per le agenzie, dell’articolo 3 del presente decreto».*

Conseguentemente, al comma 2, al primo periodo sostituire le parole da: «che non abbiano adempiuto» *fino a:* «31 ottobre 2012» *con le seguenti:* «che non abbiano provveduto a individuare secondo i rispettivi ordinamenti, entro il 31 ottobre 2012, le misure di revisione degli assetti organizzativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1,».

---

#### 4.5

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole da: «Per assicurare la funzionalità» fino alle parole: «del decreto legislativo n. 165 del 2001».*

---

#### 4.7

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «una ulteriore riduzione», inserire le seguenti: «del personale in servizio».*

---

#### 4.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al comma 1, lettere a), numero 1), e b), si applicano anche agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle economia e delle finanze. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche con riferimento all'ufficio di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.».

---

#### 4.4 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria autonomia contabile ed organizzativa adegua le politiche assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente non inferiore a 1 su 15».

---

**4.9 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 2, sostituire le parole: «di conferimento» con le altre «di rinnovo».*

---

**4.10**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**4.13**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «livello» inserire le seguenti: «dirigenziale e».*

---

**4.251**

AMATO

*Al comma 3, penultimo periodo, dopo la parola: «avviate» sostituire le parole: «alla medesima data» con le seguenti: «d'ufficio con la pubblicazione delle posizioni vacanti sul sito Internet – come previsto dal decreto del 5 agosto 2009, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze – alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto-legge».*

---

**4.252**

TOMASELLI

*Al comma 3, penultimo periodo, dopo la parola: «avviate» sostituire le parole: «alla medesima data» con le seguenti: «d'ufficio con la pubblicazione delle posizioni vacanti sul sito Internet – come previsto dal decreto del 5 agosto 2009, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze – alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto-legge».*

---

#### **4.253**

FIRRARELLO

*Al comma 3, penultimo periodo, dopo la parola: «avviate» aggiungere le seguenti: «d'ufficio con la pubblicazione delle posizioni vacanti sul sito Internet – come previsto dal decreto del 5 agosto 2009, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze – alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto-legge».*

---

#### **4.254**

AMORUSO

*Al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: «avviate» sostituire le parole: «alla medesima data» con le seguenti: «d'ufficio con la pubblicazione delle posizioni vacanti sul sito Internet – come previsto dal decreto del 5 agosto 2009, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze – alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto-legge».*

---

#### **4.16 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 4, sostituire le parole: «dall'esterno» con le altre: «tramite selezione per concorso pubblico.».*

---

#### **4.18**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*All'articolo 4, comma 5, lettera a):*

*a) sostituire le parole: «con meno di 300.000 abitanti» con le seguenti: «con meno di 350.000 abitanti»;*

*b) sopprimere le parole: «ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;».*

---

#### 4.19

FOSSON, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È comunque garantito il mantenimento degli uffici ubicati nel territorio della regione Valle d'Aosta;».*

---

#### 4.20

IZZO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Allo scopo di assecondare il processo di riduzione degli organici e del personale con qualifica dirigenziale in attività di servizio, in attuazione dei programmi di razionalizzazione organizzativa delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione economico-finanziaria di cui al presente decreto, anche al fine di agevolare la riduzione del numero delle posizioni dirigenziali esistenti, al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Agenzie fiscali, incluse le incorporate Agenzia del Territorio e Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è data facoltà di risolvere il proprio rapporto di lavoro, con accesso al trattamento pensionistico anticipato a decorrere dal gennaio 2013, in deroga ai vigenti requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, con attribuzione di un aumento figurativo dell'anzianità contributiva utile, agli effetti del diritto e della misura del trattamento di pensione, di cinque anni o inferiore, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima di 40 anni. L'aumento figurativo di cui al periodo precedente non è utile agli effetti del trattamento di fine servizio, comunque denominato. Per l'esercizio della facoltà di cui al presente comma, il personale dirigente interessato dovrà essere in possesso alla data del 31 dicembre 2012:

*a) di un 'anzianità contributiva complessivamente utile a pensione non inferiore a 32 anni, con inclusione di ogni periodo contributivo utile diverso dal servizio effettivamente prestato;*

*b) di un 'anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale non inferiore a 12 anni, ancorché maturata in amministrazioni diverse.*

Per l'esercizio della facoltà di cui al presente comma, consentita esclusivamente con effetto dallo gennaio 2013, i dirigenti interessati dovranno produrre apposita domanda alla propria amministrazione di appartenenza, inderogabilmente entro il 30 settembre 2012. La presentazione della domanda, che è irrevocabile, ha effetto sostitutivo del tempestivo preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro su base volontaria, in de-

roga ad ogni diversa disposizione normativa o clausola negoziale, anche in ordine ai relativi termini».

---

#### **4.21**

TANCREDI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione della Giustizia tributaria e la Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità sono trasferite, con i relativi uffici, gli attuali titolari e le rispettive competenze al Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi. All'esito di emanazione dei provvedimenti di organizzazione di cui al comma 5 del presente articolo, la Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di "Direzione comunicazione istituzionale" e svolge i propri compiti con riferimento a tutte le attività di comunicazione istituzionale del Ministero».

---

#### **4.8 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 9, in fine aggiungere il seguente periodo:* «Per tali incarichi si applicano gli articoli 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G4.100**

BELISARIO, PEDICA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 3382 (Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario);

premessi che:

l'articolo 4, comma 5, prevede una riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la riduzione del numero delle strutture territoriali, anche nel caso in cui esse siano ritenute indispensabili. Segnatamente, alla lettera *a*) del citato comma 5, viene indicato quale criterio prioritario per la chiusura degli uffici territoriali, il requisito di avere sede in province con meno di 300.000 abitanti o con numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero di essere dislocati in stabili con locazione passiva;

considerato che:

la fissazione normativa di tali parametri – esclusivamente riferiti al numero di abitanti provinciali ed a quello dei dipendenti – si tradurrebbe, inevitabilmente, anche nella soppressione della Agenzia delle entrate della sede di Lanusei (Provincia dell'Ogliastra): ufficio territoriale caratterizzato da cospicua attività ispettiva di prossimità, con operatività economico-finanziaria «in attivo» nell'ambito di accertamento dell'evasione e dell'elusione fiscale, in un territorio oggettivamente sfavorito sotto i profili orografici, viari, infrastrutturali ed economici;

impegna il Governo

nell'ambito dell'attività riorganizzativa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge summenzionato, di voler salvaguardare l'operatività funzionale e strutturale dell'Agenzia delle entrate della sede di Lanusei, in considerazione della peculiarità territoriale in cui essa insiste, oltretutto alla luce della virtuosità amministrativa oggettivamente dimostrata, imprescindibile presidio della legalità fiscale e tributaria dell'area centro-orientale della Sardegna.

---

## EMENDAMENTI

### 4.0.1

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Riduzione dei Ministeri)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è trasferito, unitamente alle risorse finanziarie corrispondenti, al Ministero dello Sviluppo economico.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le voci 7, 8, 13 e 14 del comma 1 dell'articolo 2 sono soppresse ed è inserita la voce: "Ministero del lavoro e della salute".

3. Al Ministero del lavoro e della salute sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero della Salute. La denominazione: "Ministero del lavoro e della salute" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero della Salute" e "Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali".

4. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5. Ad un apposito Dipartimento del Consiglio dei Ministri sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Dipartimenti Famiglia e Giovani della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferiti, unitamente alle risorse finanziarie corrispondenti, al Ministero del lavoro e della salute.».

---

#### **4.0.2**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Unificazione, nell'ambito dei Ministeri, degli uffici del personale, del bilancio e degli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici del personale, del bilancio e gli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi, presenti presso tutti i Ministeri, sono unificati in un unico ufficio denominato "Ufficio del personale, del bilancio e degli acquisti di beni e servizi" al quale viene preposto un unico dirigente».

---

#### **4.0.3**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Riduzione della dotazione di personale degli organi di staff dei vertici politici)*

1. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riducono l'organico degli uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente, di una percentuale non inferiore al 40 per cento della dotazione di personale presente alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

---

#### **4.0.4**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Riduzioni delle postazioni di lavoro)*

1. In considerazione delle fisiologiche assenze del personale, nonché della possibilità di svolgere le prestazioni di lavoro mediante computer portatili e tramite collegamenti a server remoti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riducono il numero complessivo di postazioni di lavoro a un rapporto tra dipendenti e postazioni pari a 0,80».

---

#### **4.0.5**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Riduzione del numero delle società pubbliche)*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro il 31 dicembre 2012, mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni, nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2011, il bilancio in perdita negli ultimi tre esercizi;

b) abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali l'ente sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime».

---

#### **4.0.6**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

*(Riduzioni strutture degli enti in materia di certificazione)*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, tra l'altro, svolgono anche funzioni di certificazione, provvedono, salvo quanto previsto al comma 2, ad eliminare le proprie strutture o uffici aventi ad oggetto una attività di certificazione.

2. La previsione di cui al comma 1 non trova applicazione nelle seguenti certificazioni:

- a) anagrafe, stato civile e in materia penale;
- b) ambientale e di tutela della salute pubblica;
- c) in materia di diritti reali sui beni immobili.

3. Laddove eliminata la funzione di certificazione viene affidata a professionisti o a organizzazioni private».

---

#### **4.0.7**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato)*

1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'Agenzia del demanio e l'Agenzia del territorio promuovono congiuntamente tutte le iniziative, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Associazione nazionale comuni italiani, per mettere a disposizione dei comuni, a titolo gratuito, strumenti di carattere tecnico e informatico, ed attuano altresì tutte le azioni necessarie, ai fini della predisposizione delle comunicazioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per finalità di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dei predetti enti";

b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "1 nulla osta, da parte dell'Agenzia del demanio, alla stipula di nuovi contratti di locazione, ovvero al rinnovo dei contratti in scadenza, è subordinato all'effettiva comunicazione e trasmissione di tutti i dati previsti dal presente comma e dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

c) dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di mancata effettuazione delle comunicazioni previste dal presente comma, l'Agenzia del demanio procede all'elaborazione del piano di cui all'ottavo periodo sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del territorio";

d) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Alle amministrazioni dello Stato di cui al primo periodo è attribuita una percentuale pari al 25 per cento della quota di risparmi da ciascuna effettivamente realizzati all'esito del piano di razionalizzazione degli spazi elaborato dall'Agenzia del demanio sulla base delle comunicazioni di cui al presente comma, da utilizzare per interventi di manutenzione degli immobili in uso, di ristrutturazione di immobili da utilizzare e di ottimizzazione degli spazi".

2. Dopo il comma 222 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti i seguenti:

"222-bis. Le amministrazioni di cui al comma 222 realizzano la riduzione ed ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio, rapportando gli spazi stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate, avuto riguardo ad un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, definito entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il parametro Pag.139 di cui al primo periodo comprende sia gli spazi complementari (stanze per riunioni, biblioteche, archivi e mense), sia gli spazi relativi alla distribuzione ambientale funzionale (corridoi, scale e servizi). In presenza di specifiche, inderogabili esigenze funzionali o organizzative, ovvero qualora gli immobili utilizzati presentino caratteristiche strutturali, storiche o artistiche peculiari, le amministrazioni possono chiedere all'Agenzia del demanio, fornendo dettagliate motivazioni in merito, di autorizzare deroghe al parametro di cui al primo periodo, in misura comunque non superiore alla percentuale che sarà di volta in volta definita dalla stessa Agenzia del demanio nell'eventuale provvedimento autorizzatorio; l'Agenzia del demanio è tenuta a dare risposta alle amministrazioni entro novanta giorni dalla richiesta.

222-ter. Sulla base del parametro di cui al primo periodo del comma 222-bis l'Agenzia del demanio verifica l'effettiva necessità dell'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni, di immobili in locazione passiva, disponendo, in caso di verifica negativa, la disdetta dei relativi contratti di locazione in essere. L'Agenzia del demanio, d'intesa con l'amministrazione utilizzatrice, procede all'elaborazione di piani di razionalizzazione degli spazi e adegua la distribuzione degli spazi stessi al predetto parametro, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'attuazione degli interventi di riduzione e ottimizzazione degli spazi do-

vranno in ogni caso essere tenute in considerazione le disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

*222-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *222-bis* e *222-ter* costituiscono principi a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti”.

3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

”*8-bis.* Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la manutenzione degli immobili pubblici, alimentato con quota parte, non superiore al 25 per cento, dei risparmi di spesa derivanti dal processo di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dello Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Agenzia del demanio, sono definite le modalità di alimentazione del Fondo, nonché i criteri e la tempistica per la ripartizione e l'utilizzo delle risorse finanziarie tra i diversi enti. In sede di definizione dei criteri cui al periodo precedente si prevede che le somme derivanti dai risparmi di spesa realizzati in ciascuna regione sono prioritariamente destinate ad Pag. 140 interventi di manutenzione di immobili ubicati nel medesimo territorio regionale.

*8-ter.* Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individuano al proprio interno, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, uno o più soggetti responsabili della gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione (*facility manager*), i quali curano la predisposizione e la tenuta di una rendicontazione contabile concernente le spese relative ai singoli immobili affidati alla loro responsabilità. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le attribuzioni e le competenze del *facility manager*».

---

#### 4.0.8

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Delega al Governo per il riordino delle competenze delle Forze di polizia)*

1. In attuazione del programma per la riorganizzazione della spesa pubblica di cui articolo 01 del decreto legge n. 138 del 2011, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza recare pregiudizio alla qualità dei servizi e alla sicurezza, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti a riordinare le competenze delle forze di polizia per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

*a)* eliminazione delle duplicazioni di funzioni e compiti tra le varie forze di polizia;

*b)* conseguimento di un ottimale coordinamento delle funzioni, al fine di conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte;

*c)* valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri».

---

#### **4.0.9**

GALIOTO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica connessa allo svolgimento di consultazioni elettorali locali, l'efficacia della causa di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differita alla data del primo rinnovo della carica pubblica elettiva di natura monocratica successivo all'entrata in vigore della presente legge».

---

#### **Art. 5.**

#### **5.1**

FLERES, PALMIZIO

*Sopprimere gli articoli da 5 a 11.*

---

#### **5.2**

LANNUTTI, MASCITELLI

*Al comma 1, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè al rispetto dei requisiti di onorabilità degli esponenti dell'Emittente, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni».*

---

### 5.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «strumenti finanziari» con le seguenti: «azioni ordinarie con diritto di voto».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire le parole: «Nuovi strumenti finanziari», ovunque ricorrano, con le seguenti: «azioni ordinarie con diritto di voto».*

---

### 5.4

LANNUTTI, MASCITELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La sottoscrizione di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è condizionata:

a) all'impegno da parte dell'emittente, da iscrivere in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze e da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, del mantenimento di un volume di crediti da accordare alle piccole e medie imprese ed alle famiglie non inferiore alla media degli ultimi tre anni incrementato del 5 per cento, nonché a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;

b) al rispetto dei requisiti di onorabilità degli esponenti della banca emittente, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

c) alla sostituzione degli esponenti della banca emittente che abbiano subito sanzioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari di cui agli articoli dal 2621 al 2637 del codice civile;

d) alla deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'emittente di una riduzione di almeno il 10 per cento di tutti gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori esecutivi, i dirigenti apicali e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo, nonché della esclusione tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo delle *stock option*».

---

## **Art. 6.**

### **6.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'Emittente, all'atto dell'emissione dei nuovi strumenti finanziari, deve garantire, nel triennio 2012-2014, un incremento annuale del volume di credito erogato alle imprese ed alle famiglie pari al venticinque per cento rispetto all'anno precedente».

---

## **Art. 7.**

### **7.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sono presentati» aggiungere le seguenti: «alle Camere e trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, nonché».*

---

### **7.2 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente è vincolato al contenimento della componente variabile delle remunerazioni – ivi inclusi *bonus* monetari e *stock options* – accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca è esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto legislativo.».*

---

### 7.3

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

*Al comma 5, dopo le parole: «perdita di esercizio» aggiungere le seguenti: «accertata altresì da un ente dotato di autonomia e indipendenza, diverso dalla Banca d'Italia, e munito delle necessarie qualifiche di terzietà».*

---

## Art. 10.

### 10.1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

### 10.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria» inserire le seguenti: «del fondo unico per la giustizia».*

---

### 10.3

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del fondo ordinario delle università», Inserire le seguenti: «delle risorse per la scuola pubblica».*

---

#### 10.4

LANNUTTI, MASCITELLI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle risorse destinate alla ricerca», inserire le seguenti: «del fondo per le politiche sociali e del fondo per l'occupazione».*

---

#### 10.5

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche», inserire le seguenti: «del fondo per i non autosufficienti».*

---

#### 10.6

LANNUTTI, MASCITELLI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo».*

---

#### 10.7

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

#### 10.8

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

#### 10.9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.*

---

## **10.10**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

*Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.*

---

## **10.0.1**

VICARI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 10-bis.**

1. È concesso l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privi di occupazione che intendano avviare attività imprenditoriali e professionali.

2. All'onere derivante da quanto previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

## **Art. 11.**

## **11.1**

LANNUTTI, MASCITELLI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare» e dopo le parole: «da adottarsi» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».*

---

## **11.100**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilità (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli

articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalità.»

---

### **11.0.1**

PALMIZIO, PETERLINI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Separazione delle attività bancarie)*

1. Allo scopo di salvaguardare l'economia reale dalla finanza speculativa il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la separazione delle banche commerciali, che raccolgono i depositi dei cittadini ed erogano il credito agli individui e alle imprese, dalle banche d'affari, che operano nei mercati finanziari attraverso l'emissione e la compravendita di titoli azionari, obbligazionari e di strumenti speculativi in genere».

---

### **COORD.1**

LE COMMISSIONI RIUNITE

#### **Art. 1.**

Al comma 2, sostituire le parole: «per le quali» con le seguenti: «per la quale».

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «presente decreto» con le seguenti: «presente articolo».

Al comma 8, sostituire le parole: «dell'istanze» con le seguenti: «dell'istanza».

#### **Art. 2.**

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «"dal Ministero dell'economia e delle finanze"».

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola: «, anche,» con la seguente: «"anche"».

Al comma 1, lettera *b*), numero 2), sostituire le parole: «tali apporti» con le seguenti: «"Tali apporti"».

Al comma 1, lettera *f*), numero 3), al terzo periodo, sostituire le parole: «all'ultimo capoverso» con le seguenti: «all'ultimo periodo».

Al comma 1, lettera *g*), al capoverso 8-*ter*, secondo periodo, sostituire le parole: «e destinati» con le seguenti: «e destinate».

Al comma 1, lettera *g*), capoverso 8-*quater*, primo periodo, sostituire la parola: «apportati» con la seguente: «trasferiti».

Al comma 1, lettera *g*), al capoverso 8-*quater*, al quarto periodo, sopprimere le parole: «del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; al quinto e al sesto periodo, sostituire la parola: «rinvenienti» con la seguente: «rivenienti»; al settimo periodo, sostituire le parole: «e destinati» con le seguenti: «e destinate».

Al comma 1, lettera *g*), al capoverso 8-*quinqies*, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «con le parti interessate» con le seguenti: «con le parti interessate"».

Al comma 2, lettera *d*), sopprimere le parole: «sono abrogati».

### **Art. 3.**

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: «proseguono» con la seguente: «prosegue».

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai sensi del secondo periodo» con le seguenti: «ai sensi del terzo periodo».

Al comma 10, lettera *a*), sostituire le parole: «l'agenzia» con le seguenti: «", l'agenzia».

Al comma 10, lettera *d*), numero 2), sostituire le parole: «è, inoltre» con le seguenti: «è inoltre».

### **Art. 4.**

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «n. 138 del 2011» con le seguenti: «13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «n. 165 del 2011» con le seguenti: «n. 165 del 2001».

Al comma 10, sostituire le parole: «delle suddette società» con le seguenti: «delle società di cui al comma 9».

### **Art. 6.**

Al comma 1, dopo le parole: «25 febbraio 2009» inserire le seguenti: «, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2009,».

**Art. 7.**

Al comma 3, sostituire le parole: «Comunicazione della Commissione europea 2001/C-356/02» con le seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02».

**Art. 8.**

Al comma 5, sostituire le parole: «dopo il perfezionamento» con le seguenti: «dopo l'entrata in vigore».

**Art. 10.**

Al comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: «nonché quelle» con le seguenti: «nonché di quelle».

---





